



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 31-10-2018

Oggetto: Variante parziale al vigente Piano di Fabbricazione e relative N.T.A. dell'area sita in Largo Fedeli ai sensi degli artt. 1-2 della L.R. 25/2017 e dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992 - Adozione.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

| | | | |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Baroni Mario | P | MICHELI EMANUELE | P |
| CUCCULELLI SAMUELE | P | FRANCIA LUANA | A |
| BRAGHETTI ROBERTO | P | Barboni Fabio | A |
| FERIOLI ANSOVINO | P | REVERSI GIUSEPPE | A |
| ANTONELLI STEFANO | P | CARNEVALI BARBARA | P |
| BENTIVOGLIO SERGIO | P | | |

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mario Baroni nella sua qualità di .

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

ROBERTO BRAGHETTI

EMANUELE MICHELI

BARBARA CARNEVALI

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con D.C.C. n. n. 23 del 30.03.1978 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Macerata il 05.06.1978 al n. 6616/3, Il Comune di Muccia adottava il Piano di fabbricazione e le rispettive Norme Tecniche di Attuazione;

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla redazione ed approvazione di una variante parziale al vigente Piano di Fabbricazione e rispettive Norme Tecniche di attuazione finalizzata a modificare l'area sita in Largo Fedeli, per un'esigenza legata alla realizzazione del nuovo edificio scolastico, "Scuola elementare e materna E. De Amicis", donato dalla ABF Andrea Bocelli Foundation di cui alla D.C.C. n. 29 del 30.08.2018;

DATO ATTO che detta variante parziale al vigente P.D.F. riguarda nel dettaglio una modifica alla precedente zonizzazione individuata come "Uso Pubblico" in due porzioni con differenti destinazioni:

- 1) una di maggiore superficie su cui si insedierà l'edificio scolastico denominata **"Zone per attrezzature pubbliche d'uso e/o interesse pubblico – Zona (FA) attrezzature scolastiche"** ;
- 2) una minore superficie ove insiste un edificio comunale destinato ad autorimessa e deposito dei mezzi meccanici comunali denominata **"Zona per attrezzature pubbliche d'uso e/o interesse pubblico – zona (FL) attrezzature di servizio"**

DATO ATTO:

- che il comune di Muccia, è uno dei Comuni della Regione Marche rientranti nel "cratere sismico" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- dell'entrata in vigore della Legge Regionale 2 Agosto 2017 n. 25, "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016", che in caso di necessità di modifiche agli strumenti urbanistici generali vigenti in seguito agli eventi sismici consente di approvare tali strumenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), *nei termini ridotti alla metà*.
- che la variante proposta dal Comune di Muccia ha come scopo quello di semplificare e accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili scolastici e/o di interesse pubblico danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dallo sciame sismico, attraverso il riavvio dell'attività scolastica, favorendo il loro rinnovo o il loro ampliamento in

maniera tale da ritornare almeno in parte alla situazione pre-sisma.

- che, verificate e dimostrate le condizioni di applicabilità, l'iter di variante urbanistica sarà quello previsto dalla Legge Regionale 2 Agosto 2017 n. 25, "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016" e la modifica delle norme tecniche di attuazione del PRG saranno approvate ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà.

PRESO ATTO:

- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.08.2018 con la quale si è approvato il progetto di fattibilità dell'edificio scolastico e l'allegato schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 in cui vengono regolamentati i rapporti tra le parti;
- che successivamente alla volontà espressa dal Consiglio Comunale l'ufficio tecnico comunale ha ritenuto necessario avviare la redazione di una apposita variante parziale al Piano di Fabbricazione vigente, mediante affidamento all'Arch. Nazareno Luciani di Corridonia (MC) giusta determinazione del settore Urbanistica n. 4 del 10.10.2018, da approvarsi ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., così come previsto dalla Legge Regionale 2 Agosto 2017 n. 25, comportante le modifiche alla zonizzazione ed alle Norme Tecniche di Attuazione, che si compone dei sottoindicati elaborati:
 - Elenco Elaborati ;
 - Allegato A – Relazione Illustrativa con allegati cartografici;
 - Tav. 1 – P.d.F zonizzazione attuale e variante;
 - Relazione Geologica;
 - Verifica di compatibilità idraulica;

RIBADITO CHE:

La variante parziale al vigente P.D.F. riguarda nel dettaglio una modifica alla precedente zonizzazione individuata come "Uso Pubblico" in due porzioni con differenti destinazioni:

- 1) Una di maggiore superficie su cui si insedierà l'edificio scolastico denominata **"Zona per attrezzature pubbliche d'uso e/o interesse pubblico – Zona (FA) attrezzature scolastiche"** ;
- 2) Una di minore superficie ove insiste un edificio comunale destinato ad autorimessa e deposito dei mezzi meccanici comunali denominata **"Zona per attrezzature pubbliche d'uso e/o interesse pubblico – zona (FL) attrezzature di servizio"**

DATO ATTO CHE:

- conformemente a quanto previsto dalla dall'art. 1 della Legge Regionale n. 25/2017 le varianti ai piani regolatori generali necessarie per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo della medesima legge, diversi da quelli di cui agli articoli 11 e 16 del d.l. 189/2016, sono approvate in via definitiva dal Comune, ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà. Tra tali interventi sono compresi, in particolare, anche quelli di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo d.l. 189/2016;

- prima dell'adozione delle variante di cui al punto precedente, il Comune indice una conferenza dei servizi decisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire il parere di conformità geomorfologica previsto dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché, ove necessari, i pareri dell'ente gestore dell'area naturale protetta e dell'area Natura 2000, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di eventuali altri soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi interessati;
- le varianti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 25/2017 possono derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTC), al piano paesistico ambientale regionale (PPAR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989, anche con riferimento ai Comuni che non hanno adeguato ad esso il proprio strumento urbanistico generale, nonché al piano di inquadramento territoriale (PIT). In tal caso l'adozione delle stesse è subordinata al parere favorevole della Regione, espresso nella conferenza dei servizi di cui al comma 2. Nella medesima conferenza, la Provincia formula le osservazioni di cui al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 34/1992;
- Il Consiglio comunale adotta la variante in conformità alle prescrizioni e ai pareri della conferenza dei servizi di cui al comma 2, decidendo anche in ordine alle osservazioni formulate nella stessa;
- alle varianti disciplinate da questo articolo non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") e le limitazioni previste dal comma 9 dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.

VERIFICATO CHE:

- per l'approvazione della variante parziale descritta, finalizzata ad introdurre modifiche alla zonizzazione dell'area comunque consolidata e destinata a standard, nonché aumentare leggermente l'indice di edificabilità e l'altezza massima degli edifici, pur non modificando gli interventi in essi disciplinati, si è provveduto a convocare i seguenti soggetti:
 - Regione Marche, Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela del Territorio di Macerata per l'ottenimento del parere:
 - dell'art. 89 del DPR 380 del 06/06/01;
 - Valutazioni in ordine alla Compatibilità idraulica (art. 10 L.R. 22/2011);
 - ASUR territorialmente competente;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio delle Marche;
 - Provincia di Macerata settore Territorio e Ambiente;
 - Regione Marche (deroga P.P.A.R. e P.T.C.)

- secondo quanto indicato, alla lettera k) dell'articolo 1.3, comma 8, delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica, aggiornate con la delibera n. 1813 del 21/12/2010, la variante che si vuole approvare non è soggetta a VAS, poiché che non determina aumenti del carico urbanistico, non contempla il trasferimento della capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.

PRESO ATTO:

- della Conferenza di Servizi decisoria indetta per il giorno 26/10/2018 ai sensi dell'art. 14, comma n. 2, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma SIMULTANEA ed in modalità SINCRONA ai sensi dell'art. 14-ter, Legge n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri ed osservazioni necessari per approvare la Variante parziale del Piano di Fabbricazione Vigente e relative N.T.A.;
- del verbale della predetta Conferenza dei Servizi prot. 8412 del 26.10.2018;
- del Decreto Presidenziale della Provincia di Macerata n. 212 del 25.10.2018 con il quale si è preso atto senza formulare osservazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge Regionale 2.08.2017 n. 25 e dell'art. 30 della Legge Regionale 05/08/1992 n. 34, alla variante parziale di cui all'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 al vigente programma di fabbricazione e relative NTA per la zona Largo Fedeli del Comune di Muccia;
- del Parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia Privata;
- del Parere espresso dalla Regione Marche, Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela del Territorio di Macerata assunto al protocollo comunale con il n. 8386 del 26.10.2018 dove:

-in relazione agli aspetti sulla compatibilità geomorfologica della trasformazione urbanistica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380 del 06/06/01, *"...omissis..... non risultano interferenze né con aree di versante in dissesto e né con aree di esondazione"*, pertanto si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni;

- A) le Fondazioni degli edifici previsti dovranno interessare terreni con adeguate caratteristiche geotecniche, capaci di assorbire i carichi indotti dagli edifici da realizzare, per la loro progettazione e verifiche ci si dovrà attenere a quanto stabilito dalle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con D.M. del 17/01/2018, tenendo conto della variabilità stratigrafica rilevata nelle indagini geognostiche;
- B) per la progettazione di ogni edificio, il tecnico incaricato dovrà valutare, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2. NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la risposta sismica locale; tali valutazioni dovranno comunque tenere conto dei risultati della microzonazione sismica di terzo livello del Comune di Muccia;

-In relazione agli aspetti sulla verifica di Compatibilità idraulica, art. 10 L.R. 22/2011, *".....omissis..... si ritiene la trasformazione urbanistica di che trattasi compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti e pertanto si esprime parere favorevole, per gli aspetti di competenza, alla realizzazione dell'intervento"*.

- del Parere favorevole espresso dall'Arch. Pierluigi Salvati (giusta delega

protocollo Comunale 8361 del 25.10.2018 da parte del Dirigente della Soprintendenza Arch. Carlo Birrozzi) ai sensi dell'art. 142 lettera C) del D.Lgs. 42/2004 ".....omissis.... per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica della variante non si rilevano particolari criticità e al momento si esprime parere favorevole...";

- del Parere dell'Area Vasta n. 3 – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Isp. Igiene e Sicurezza Ambienti Confinanti prot. comunale n. 8278 del 22.10.2018 "..... omissis si esprime parere favorevole, salvi ed impregiudicati diritti di terzi, all'approvazione della variante al vigente P.D.F. ed alle N.T.A. relative, come previsto nel progetto presentato";

VISTI E RICHIAMATI:

- la normativa nazionale e regionale di settore vigente;
- la L.R. 5/8/1992 n°34 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art.3, comma 1, lettera a) con cui è attribuita alle Province, per il rispettivo territorio, la funzione dell'espressione dei pareri di conformità sugli strumenti urbanistici generali, sui regolamenti edilizi e sulle relative varianti;
- la L.R. 02/08/2017, n. 25
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il Responsabile del Servizio competente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione espressa in forma palese che da il seguente risultato proclamato dal Presidente e accertato dagli scrutatori:

consiglieri presenti n. 8

favorevoli n. 8

DELIBERA

1. le premesse fin qui richiamate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. adottare la variante parziale al P.D.F. e rispettive N.T.A. vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., e della L.R. n. 25/2017, composta dai seguenti elaborati:
 1. Elenco Elaborati ;
 2. Allegato A – Relazione Illustrativa con allegati cartografici;
 3. Tav. 1 – P.d.F zonizzazione attuale e variante;
 4. Relazione Geologica;
 5. Verifica di compatibilità idraulica;
3. depositare, la presente deliberazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 25/2017 e art. 30 della L.R. n. 34/92, unitamente agli elaborati progettuali dello strumento adottati, presso la Segreteria Comunale per 15 gg consecutivi, dandone comunicazione mediante avviso affisso all'Albo dell'Ente: durante il predetto periodo chiunque potrà prendere visione e presentare nei successivi 15 gg opposizioni ed osservazioni;
4. dare atto che la presente variante parziale al P.D.F. risulta esente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica così come previsto dalla lettera k) del punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali alla valutazione ambientale strategica di cui alla DGRM n. 1813 del 21/12/2010;

Ed inoltre, stante l'urgenza, con votazione espressa in forma palese che da il seguente risultato proclamato dal Presidente e accertato dagli scrutatori:
consiglieri presenti n. 8
favorevoli n. 8

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

PARERE DI Regolarita' tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 31-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Mario Baroni)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 31-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mario Baroni)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 02-11-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-10-2018 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Muccia, 02-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GIULIANA APPIGNANESI)